

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
Vista la precedente concessione n. 65/2014 del 06/05/2014 rilasciata dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto a favore della ditta individuale Romani Giuseppe e relativa all'occupazione di un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq 49,00 sito nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in ambito portuale viale Marinai d'Italia, allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca;
Vista la licenza di subingresso n. 02-1/2017 del 17/03/2017 rep. 1018 con la quale è stato autorizzato il subingresso della Ditta individuale Rosati Michele nella licenza n. 65/2014 sopra richiamata;
Vista l'autorizzazione PAR 4442 del 15/09/2017 rilasciata da questa Autorità recante nulla osta per cambio destinazione d'uso da deposito attrezzatura di pesca ad attività di vendita di prodotti alimentari;
Vista la successiva licenza n. 02-16/2019 rep. 1437 rilasciata in data 22/01/2019 a favore della Ditta Rosati Michele e relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq 49,00 sito nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in ambito portuale viale Marinai d'Italia, allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato adibito a vendita di prodotti alimentari con scadenza al 31/12/2018;
Vista l'istanza presentata dalla Ditta individuale Michele Rosati, C.F. RSTMHL85H05H769D, corrente in San Benedetto del Tronto viale Marinai d'Italia n.9, assunta al prot ARR-17 del 02/01/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot ARR4395 del 08/04/2022, relativa al nuovo rilascio di una concessione d.m. di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 49,00, allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato destinato alla vendita di prodotti alimentari agricoli per l'approvvigionamento delle imbarcazioni da pesca e da diporto e per offrire un servizio a tutti coloro che frequentano l'area portuale per lavoro, per la durata di 4 anni a decorrere dal 01.01.2019;
Visto l'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 34/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215 a mente del quale la durata delle concessioni di cui all'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata ex lege per 24 mesi;
Vista la pubblicazione della domanda in data 29/03/2019, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR 3654 del 03/05/2019;
Vista la Delibera n. 39 del 30/10/2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota PAR 25 del 07/01/2020, con la quale questa Autorità subordinava il rilascio della chiesta licenza demaniale al rispetto della prescrizione di inizio dell'attività dedotta nella concessione da parte della Ditta istante entro il 30/06/2020;
Vista la richiesta di proroga del termine sopra indicato assunta al prot. ARR 11588 del 15/10/2020 in ragione delle difficoltà riconnesse alle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e la comunicazione di riscontro di questa Autorità portante prot. PAR 6856 del 21/10/2020;
Vista la successiva nota prot. PAR 8186 del 10/11/2021 con la quale questo Ente comunicava il preavviso di rigetto della domanda formulata dalla Ditta Rosati Michele per le ragioni nell'atto rappresentate;

Viste le osservazioni trasmesse nei termini dalla Ditta Rosati Michele assunte al prot. ARR 14642 del 22/11/2021 e le ulteriori integrazioni documentali comprovanti il conseguimento del possesso dei requisiti di idoneità tecnica coerenti con l'oggetto dell'attività di dedotta nella richiesta concessione;

Vista, in particolare, la visura aggiornata della Ditta dalla quale risulta inserita una nuova attività consistente nell'attività agricola con codice ATECO 01.13.1 per coltivazioni ortaggi, quale attività secondaria e codice ATECO 74.90.99 per altre attività professionali nca (non classificate in altre categorie), nonché i contratti di affitto di fondo rustico stipulati in data 20/12/2021 e registrati presso l'Agenzia delle Entrate;

Visto l'art. 4 del Dlgs. 228/2001 - recante disposizioni per l'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5/03/2001 -, a mente del quale gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;

Visto ancora l'art. 4 del Dlgs. 228/2001, comma 4 e comma 8, a mente del quale l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita stessa e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, previa comunicazione di avvio dell'attività di vendita al Comune in cui si intende esercitare la vendita stessa;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.698,75 assunta al prot. ARR 1508 del 09/02/2022, di cui all'atto di accertamento n. 00-4/22 del 31/01/2022;

Vista la polizza n. A0648303 e relativa appendice rilasciata dalla Groupama Assicurazioni il 10/03/2022 per l'importo di euro 6.000,00 ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 110447618 emessa dalla Groupama Assicurazioni a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità e copertura RCT-RCO;

VISTA la certificazione antimafia, - PR_APUTG_Ingresso _ 0008977_20220210 in capo alla Ditta Rosati Michele assunta al protocollo di questo Ente al n. ARR-4404 del 11/04/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

alla Ditta individuale Rosati Michele

codice fiscale RSTMHL85H05H769D

di occupare tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 49,00 situato in Ambito Portuale del Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in Viale Marinai d'Italia allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato di mq. 49,00 destinato alla vendita di prodotti alimentari agricoli per l'approvvigionamento delle imbarcazioni da pesca e da diporto e per offrire un servizio a tutti coloro che frequentano l'area portuale per lavoro, per la durata di 4 anni

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: **Canone anno 2022, salvo conguaglio = €. 2.698,75** -da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato ai sensi della Circolare del MIMS n. 3 del 29/12/2021 in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla L. 13/10/2020 n. 106.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2019 al 31/12/2022**, fatta salva l'applicazione della proroga ex lege di cui all'art. 199 comma 3 lett b) D.L. 34/2020

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, e, comunque, nel termine di almeno 180 giorni anteriori alla stessa, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di

sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il concessionario si impegna a trasmettere anche a questa Autorità la comunicazione di avvio dell'attività dedotta in concessione inoltrata al Comune di san Benedetto del Tronto;
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 9) Il Concessionario è tenuto a presentare istanza per il nuovo rilascio, se di interesse, entro almeno 180 giorni prima della scadenza della presente concessione;

- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza entro detta scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 11) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 12) Le installazioni impiantistiche oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, sanitaria e di igiene pubblica, alle norme UNI e CEI
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 14) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) I manufatti/le installazioni oggetto della presente concessione dovranno riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela della pubblica incolumità.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 18) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza n. 22/2021, presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare e previo versamento degli interessi di dilazione;
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Ditta Rosati Michele

Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Ditta corrente in San Benedetto del Tronto viale Marinai d'Italia n.9, nonché domicilio digitale all'indirizzo microsati@pec.it

Ancona, addì 11/04/2022

IL CONCESSIONARIO

Ditta Rosati Michele

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini

Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 13/4/2022 al n° 539 serie 1
con l'esenzione di euro 30,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

